

*Circolare per i Clienti di studio***N. 8 del 29/03/2022**A tutti i Clienti
Via e-mail**Le novità del D.L. 21/2022 (cd. 'Decreto Ucraina bis') in materia di lavoro****1) Buoni carburanti ai dipendenti**

Il Governo per venire incontro alle difficoltà di aziende e lavoratori di questo periodo ha emanato il decreto Ucraina ([D.L. n. 21/2022](#)) che, per il solo anno 2022, ha previsto, come misura di contenimento dei prezzi di gasolio e benzina che il datore di lavoro privato ha la possibilità di cedere a titolo gratuito buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.

Il valore del buono o altro titolo è esente da imposizione fiscale e contributiva nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore. il buono benzina di 200 euro non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annui per i beni e servizi prestati (ex art.51, comma 3, D.P.R. 917/1986) e pertanto il plafond massimo del 2022 per l'acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 euro totali. In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che stante la scrittura della norma possa essere riconosciuto, in analogia al buono fino a 258,23, anche al singolo lavoratore.

2) Nuove settimane di cassa integrazione salariale per aziende in difficoltà

Per l'anno 2022 sono consentite ulteriori settimane di ricorso a trattamenti di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro che si trovino in situazioni di particolare difficoltà economica ed abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni. In particolare:

a) ai datori di lavoro appartenenti ai settori economici che accedono al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31/12/2022;

b) ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, operanti in una delle attività economiche specificamente individuate (appartenenti ai settori turismo, ristorazione e attività ricreative) rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà, i quali non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31/12/2022. -

3) Esonero contributivo per l'assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi

Sempre con l'obiettivo di contrastare gli effetti dell'attuale crisi economica a sostegno di imprese e lavoratori è previsto un esonero contributivo, nella misura del 100%, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati licenziati nei 6 mesi precedenti per riduzione di personale da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura ministeriale per la crisi d'impresa. I nuovi benefici contributivi sono riconosciuti fino al 2025.

Buona giornata e buon lavoro,

Dr. Leonardo Zambello